

SUNTO DEL RICORSO

proposto dall'avv. **Antonina Calabrò**, C.F.: CLBNNN71C45F158B, nata a Messina il 05.03.1971 e residente a Bologna in Via Modena n. 1, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Simone Mazzoni (C.F.: MZZSMN67T12C770C - PEC: *simone.mazzoni@ordineavvocatibopec.it*) del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale de Vergottini in Roma, Via Bertoloni n. 44, con domicilio digitale come da PEC: *simone.mazzoni@ordineavvocatibopec.it*;

per l'annullamento, in parte qua,

- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U) in data 30.06.2021 recante *"Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia"*;

- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U) in data 22.07.2021 recante *"Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia"*;

nonché

- del verbale n. 20 di valutazione dei titoli dei candidati redatto in data 19.04.2016 dalla IV Sottocommissione d'esame del 'Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia' nominata con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 21521 del 09.02.2016 e della scheda di valutazione n. 44 riferita al candidato Calabrò Antonina che si produce separatamente seppure facente parte integrante del verbale di valutazione;

e, ove occorrer possa,

- del verbale di riunione n. 2 del 10.02.2016 della Commissione d'esame del 'Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia' nominata con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2270 del 08.01.2016, con il quale sono stati definiti

i criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati;

e

- di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione.

* * *

L'avv. Antonina Calabrò, premettendo di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli e colloquio, a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di II fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (Bando n. 146687/2010) e di essersi posizionata nella graduatoria finale di merito al n. 177, ha impugnato la graduatoria medesima, unitamente agli atti endoprocedimentali di definizione dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione a tutti i candidati dei relativi punteggi, nonché la valutazione ricevuta per i suoi titoli da parte della Commissione.

Il ricorso è stato affidato a **3 motivi**:

- 1. Preliminarmente. Sull'interesse della ricorrente al presente ricorso;*
- 2. Eccesso di potere per falsa applicazione dei criteri di attribuzione dei benefici predeterminati dalla Commissione d'esame. Grave difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione. Perplessità dell'azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta;*
- 3. Sotto altro profilo: eccesso di potere per falsa applicazione dei criteri di attribuzione dei benefici predeterminati dalla Commissione d'esame. Grave difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione. Contraddittorietà e disparità di trattamento. Perplessità dell'azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta.*

Con il motivo n. 1 l'avv. Calabrò ha evidenziato la sussistenza del proprio interesse al ricorso dal momento che lo scorrimento in graduatoria della ricorrente nella posizione legittima che le spetterebbe in virtù della corretta valutazione dei propri titoli darebbe

alla stessa maggiori *chances* di poter comunque accedere alla qualifica professionale in concorso, stante la concreta possibilità di rinuncia da parte di alcuni dei vincitori (come già avvenuto, peraltro, per tre candidati risultati vincitori ma già divenuti dirigenti prima della pubblicazione della graduatoria finale di concorso) o di mancato superamento del periodo di prova previsto in capo ai vincitori medesimi a decorrere dal 20 settembre 2021.

Inoltre, dalla graduatoria finale di merito di cui al concorso pubblico per cui è causa possono comunque attingere in virtù di convenzioni altre amministrazioni centrali e/o locali, come chiaramente indicato all'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3 che prevede che tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in un regolamento statale emanato ai sensi dell'art.17, comma 2, della Legge 23.08.1988, n. 400. L'art. 3 c. 61 della Legge 350/2003 prevede, poi, che nelle more dell'emanazione del predetto regolamento gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

Con il motivo n. 2 l'avv. Calabrò, che ha prodotto agli atti del concorso la laurea in economia aziendale conseguita il 21.12.2006 presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, premesso che il criterio di valutazione che la stessa Commissione d'esame si era preventivamente dato era quello per cui il titolo universitario "*conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate*" avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto agli "*altri titoli*", ovvero quelli conseguiti in materie non attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate, ha dedotto il palese difetto di istruttoria che ha determinato l'errore in cui è evidentemente incorsa la IV sottocommissione d'esame che, travisando i titoli della ricorrente, ha attribuito il

punteggio di 0,350 al titolo posseduto dalla ricorrente stessa costituito dal conseguimento della laurea triennale in economia aziendale, ritenendolo come “non attinente” alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate.

Stante la indubbia equipollenza del diploma di laurea in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18) a quello in Scienze economiche (L-33), non si comprende – se non ipotizzando l’errore per cui è ricorso – come abbia potuto la IV sottocommissione d’esame considerare la laurea in economia aziendale della ricorrente come non attinente alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente attribuzione alla ricorrente medesima, in relazione a tale titolo di studio, di 0,350 punti anziché 0,750 punti.

Tanto più che, con particolare riguardo al corso di laurea in economia aziendale sostenuto dalla ricorrente, l’argomento sul quale è stata redatta e discussa la tesi finale concerneva *“Le indagini bancarie: dal segreto bancario all’archivio centrale dei conti e dei depositi”*, ovvero una materia che indiscutibilmente rientra tra quelle attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate ed è strettamente correlata alle mansioni che effettivamente negli anni la ricorrente stessa ha svolto nell’ambito dei propri incarichi in Agenzia (v. *curriculum* professionale allegato alla domanda di partecipazione al bando di cui trattasi).

Palese dunque il grave difetto di istruttoria e la irragionevolezza della valutazione del titolo di studio della ricorrente ad opera della IV sottocommissione d’esame.

Con il motivo n. 3 l’avv. Calabrò ha censurato, sotto altro profilo, la falsa applicazione ad opera della IV sottocommissione dei criteri di attribuzione dei benefici predeterminati dalla Commissione d’esame, ovvero in relazione alla contraddittorietà della valutazione del titolo di studio della ricorrente rispetto alla valutazione del medesimo titolo posseduto da altro candidato nel medesimo concorso di cui trattasi, con conseguente disparità di trattamento ed ingiustizia grave e manifesta nei confronti della ricorrente

stessa.

Infatti, nella valutazione del medesimo titolo di studio - ovvero la laurea triennale in economia aziendale - posseduto dall'avv. Silvia Incarbone, candidata nel medesimo concorso per cui è causa e poi risultata idonea vincitrice, a quest'ultima è stato correttamente attribuito il punteggio di 0,750 e non 0,350 in ragione della corretta valutazione della laurea in economia aziendale come titolo di studio conseguito in materia attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò conferma, indiscutibilmente, l'errore commesso dalla IV sottocommissione d'esame nella valutazione del titolo di studio della ricorrente come conseguenza della carenza di istruttoria che ha determinato il travisamento dei fatti e l'irragionevole attribuzione di un punteggio erroneo in assoluta carenza di motivazione, con ulteriore conseguente perplessità dell'azione amministrativa e danno grave e manifesto a carico della ricorrente.

Per questi motivi l'avv. Calabrò ha chiesto l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente, in virtù dell'effetto conformativo della sentenza di annullamento, a provvedere affinché la Commissione d'esame all'uopo riconvocata, o una nuova Commissione d'esame all'uopo rinominata, proceda alla rinnovazione della valutazione dei titoli della ricorrente con conseguente scorrimento in graduatoria della ricorrente medesima nella posizione legittima.

Avv. Simone Mazzoni